

## NEWSLETTER N. 21/2021

### NOVITÀ LEGISLATIVE E DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

➤ **Camera dei Deputati - Dossier 8 luglio 2021, n. 385/1: “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.**

La proposta di legge in rassegna, licenziata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e prossimamente al vaglio dell’Assemblea, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

La proposta, oltre a fornire una definizione di equo compenso che rispetti specifici parametri ministeriali, amplia l’ambito applicativo della disciplina vigente: sul fronte della committenza, la disciplina viene estesa a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro.

Inoltre, è prevista la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e imprese, rimettendo al giudice la possibilità di rideterminare il compenso iniquo (cfr. art. 3).

All’art. 5 è altresì previsto che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso.

Qui il [link](#) per la lettura integrale del dossier.

➤ **Consiglio dei Ministri – 30 giugno 2021: approvato il “Disegno di legge delega per l’aggiornamento del Codice di contratti pubblici”.**

Le linee direttrici del nuovo provvedimento in materia di appalti pubblici approvato dal Consiglio dei Ministri sono semplificazione, legalità, digitalizzazione e sostenibilità.

L’obiettivo primario è quello di adeguare la normativa interna al diritto europeo, ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.

Inoltre, è previsto l’inserimento nei bandi di gara di clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali dell’offerta al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l’applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e di genere.

Un’attenzione particolare è dedicata anche per la verifica delle offerte anomale e per la individuazione dei casi in cui le Stazioni appaltanti possano ricorrere al criterio del prezzo più basso d’offerta, all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.

Si propone poi di estendere e rafforzare i metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quello giurisdizionale, per evitare di allungare i tempi di realizzazione delle opere e allo stesso tempo alleggerire i tribunali dai contenziosi.

Infine, una novità importante introdotta dal disegno di legge riguarda la semplificazione e l'estensione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP), in particolare riguardo alla finanza di progetto, al fine di attirare investitori professionali.

Entro sei mesi dalla data in vigore della legge, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi sulla disciplina dei contratti pubblici.

Qui il [link](#) alla comunicazione.

➤ **Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99: “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno delle imprese”.**

In data 30 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 155 il D.l. del 30 giugno 2021, n. 99, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno delle imprese”, in vigore dal medesimo giorno.

L’art. 4 del Decreto, attraverso l’introduzione dell’art. 40-bis nel D.l. n. 73/21, stabilisce che potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 8 del D.l. n. 41/21, i datori di lavoro privati che abbiano sospeso o ridotto la propria attività lavorativa a causa di circostanze connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, “per un periodo massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021”.

Per detti soggetti resterà in vigore il cosiddetto “blocco dei licenziamenti”.

➤ **Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77: Prorogata la sospensione della norma sui vincoli del RUP in tema di nomina dei membri delle commissioni di gara.**

L’articolo 52 del decreto legge n. 77 del 2021 ha esteso fino al **30 giugno 2023** la sospensione della norma che prevede vincoli stringenti per la scelta delle commissioni di gara da parte dei Responsabili del Procedimento che, pertanto, potranno ancora nominare i commissari senza vincoli specifici ma pur sempre nel rispetto del principio della rotazione e delle regole di trasparenza, competenza e professionalità.

➤ **ANAC – Provvedimento 12 maggio 2021: “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”.**

In data 19 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 145, il Provvedimento in rassegna che introduce il nuovo Regolamento dell’ANAC inerente all’esercizio del suo potere sanzionatorio, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.l. n. 90/14.

Secondo quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento, l'ANAC provvederà ad avviare d'ufficio i procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi in cui, a seguito di accertamenti, ispezioni o segnalazioni, sia ravvisata l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Piani triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento.

L'avvio del procedimento dovrà essere comunicato, entro trenta giorni, al soggetto destinatario, al segnalante ed agli eventuali soggetti, individuati o facilmente individuabili, a cui possa derivarne un pregiudizio.

Tale procedimento dovrà concludersi entro massimo 120 giorni dalla data di comunicazione del suo avviso.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione dovrà indicarne anche le tempistiche di pagamento: in relazione a ciò il responsabile del procedimento avrà facoltà di accogliere possibili richieste, motivate, di rateizzazione del pagamento.

➤ **ANAC – Comunicato del Presidente del 16 giugno 2021: “Indicazioni in merito all'affidamento del servizio di pubblicazione su quotidiani nazionali e locali degli estratti di bandi e/o avvisi di gara”.**

Con il comunicato in commento l'Autorità ha fornito indicazioni operative sulla pubblicazione di avvisi e bandi di gara sui quotidiani in merito a due profili:

- ◇ facoltà di affidare il servizio *de quo*, prevedendo nei documenti di gara un unico lotto, comprensivo della pubblicazione sia a livello nazionale che a livello locale;
- ◇ predeterminazione da parte delle stazioni appaltanti nella *lex specialis* di un elenco tassativo di quotidiani, tra quelli a maggiore diffusione nazionale e/o locale, su cui effettuare, a scelta del concorrente, le pubblicazioni indicate dall'art. 73 D.lgs. 50/2016.

Con riferimento al primo, l'ANAC ha chiarito che l'affidamento del servizio può avvenire in un unico lotto, derogando la suddivisione in lotti sulla scorta di una congrua motivazione.

Al contrario, nella scelta dei quotidiani è necessario che venga garantita la concorrenza: in altri termini, una maggiore conoscibilità delle gare e una più ampia partecipazione degli operatori economici interessati, non trovando giustificazione normativa la prassi della predeterminazione dei quotidiani su cui effettuare le pubblicazioni.

Il Comunicato è accessibile al seguente [link](#).

➤ **ANAC – Delibera 9 giugno 2021, n. 469: Schema di “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing)”.**

Con la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, il Consiglio dell'ANAC ha approvato lo schema di Linee Guida per il *whistleblowing*.

Lo scopo è di fornire indicazioni sull'applicazione della legge 179/2017. Le Linee Guida sono rivolte alle Pubbliche Amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite, nonché ai potenziali segnalanti. Nella predisposizione delle Linee Guida l'Autorità ha considerato i principi espressi in sede europea dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Le Linee Guida sono suddivise in tre parti. Una prima parte dà conto dei principali cambiamenti intervenuti sull'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, che ai soggetti – i segnalanti – beneficiari del regime di tutela. Si forniscono anche indicazioni sulle caratteristiche e sull'oggetto della segnalazione, sulle modalità e i tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa.

Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata. Si definisce il ruolo fondamentale svolto dai RPCT e si forniscono indicazioni operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni.

Nella terza parte si dà conto delle procedure gestite da ANAC cui è attribuito uno specifico potere sanzionatorio ai sensi del comma 6 dell'art. 54-bis.

Qui il [link](#) alla Delibera.

### NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

➤ **CONS. GIUST. AMM. REG. SIC., 2 LUGLIO 2021, n. 639** – *Concorrenza dell'opposizione di terzo con il giudizio di appello: profili temporali e conseguenze.*

Riprendendo il dispositivo dell'art. 109, comma 2, secondo periodo del c.p.a., ai sensi del quale “*Se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente*”, il Collegio siciliano ha chiarito che il sintagma “*già stata proposta*” consente di rimandare non solo e non tanto al caso del terzo che – sbagliando – formula un'opposizione di terzo al giudice *a quo*, mentre già pende un altrui appello, ma anche e soprattutto al caso di un'opposizione di terzo correttamente proposta al giudice *a quo*, alla quale tuttavia segue un altrui appello.

Riprendendo il c.d. principio processuale di “*primazia dell'appello*”, è stato sottolineato che, in entrambi i casi, il processo contro la sentenza deve essere unico, e tutte le impugnazioni devono confluire in una stessa e unica sede.

➤ **CONS. STATO, SEZ. III, 24 GIUGNO 2021, n. 4847** – *L'identità delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice non è un indice univocamente espressivo del carattere collegiale dello scrutinio.*

I giudici di Palazzo Spada, in tema di punteggi assegnati dai commissari di gara, hanno chiarito che l'identità delle valutazioni non può ritenersi, di per sé (e in difetto di altri concordanti indizi), un indice univocamente significativo del carattere collegiale dello scrutinio della qualità dell'offerta tecnica (così anche Cons. Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717).

Infatti, è stato evidenziato che il fatto per cui ciascun commissario risulta aver assegnato il medesimo punteggio (nel caso di specie oggetto della valutazione era un coefficiente) sia irrilevante in rapporto all'osservanza del D.P.R. n. 207/2010 il quale, avuto riguardo alla discrezionalità valutativa, non impone, al pari della *lex specialis*, che i commissari debbano necessariamente differenziare i medesimi punteggi, in quanto nulla esclude che ciascun commissario, eseguito il proprio apprezzamento in ordine ai singoli aspetti esaminati, assegni valori conformi a quelli degli altri componenti della Commissione, convenendosi sull'attribuzione di un medesimo punteggio (così anche Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2015, n. 3399).

➤ **CONS. STATO, SEZ. V, 21 GIUGNO 2021, n. 4754** – *Distinzione tra migliorie ammesse e varianti non consentite del progetto posto a base di gara.*

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui le soluzioni migliorative possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali essenziali già stabilite dalla Stazione appaltante.

Il Collegio ha qualificato come varianti quelle modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale. Tali varianti sono ammissibili solo previa espressa autorizzazione contenuta nel bando di gara “e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160; Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2014, n. 819; Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cons. Stato, Sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5967; Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Cons. Stato, Sez. V, 15 gennaio 2019, n. 374)”.

---

In collaborazione con gli Studi Legali

*Cancrini & Partners – Caporale Carbone Giuffrè e Associati - Leozappa*